



**COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

copia

DELIBERAZIONE N. **17**

Invio Capigruppo ☐

Trasmessa al C.R.C. ☐

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: LEGGE 752/85 E L.R. 16/08. RICONOSCIMENTO TARTUFAIA CONTROLLATA IN SAN SEBASTIANO CURONE VIALE FRANCISCHELLI (PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO QUINQUENNALE.

L'anno **Duemilaventisei** addì **Trentuno** del mese di **Luglio** alle ore 12:00 nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

All'appello risultano:

CAPRILE VINCENZO	Sindaco	Presente
LEDDI FRANCESCA	Vice Sindaco	Presente
ANSALDI FERRUCCIO	Assessore	Assente
	Totale presenti	2
	Totale assenti	1

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott. Luca Cerri ai sensi art. 97, c. 4, lett. a), D. Lgs. 267/2000 s.m.i. il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Caprile Vincenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Vice Segretario Comunale attesta che la presente seduta di Giunta Comunale si è svolta in modalità mista presso la sala riunioni di Giunta.

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Luca Cerri

OGGETTO: LEGGE 752/85 E L.R. 16/08. RICONOSCIMENTO TARTUFAIA CONTROLLATA IN SAN SEBASTIANO CURONE VIALE FRANCISCHELLI (PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO QUINQUENNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 16 dicembre 1985 n. 752 “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo”;

Vista la Legge Regionale 25 giugno 2008 n. 16 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 5 – 13189 dell’8 febbraio 2010 recante le disposizioni attuative della citata L.R. 16/2008;

Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 46/2015 di approvazione accordo quadro per l’applicazione dell’art. 10 della Legge Regionale n. 23/2015, nel cui allegato si evince che le funzioni in materia di tartufi di cui alla Legge Regionale 16/2008 “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”, sono mantenute in capo alle Province ed assimilate alle funzioni di valorizzazione ambientale;

Dato atto che questo Comune con istanza in data 09/07/2026 indirizzata alla Provincia di Alessandria Direzione Ambiente ha richiesto il rinnovo del riconoscimento quinquennale di una “tartufaia controllata” sita interamente nel Comune di San Sebastiano Curone, Viale Francischelli di ha 1.81.20 riferita ai terreni o porzioni di terreni censiti a catasto terreni al Foglio n. 5, mappali 395-402;

Premesso e considerato che:

- la proprietà dei terreni censiti al Foglio di mappa n. 5, mappali 395-402 è il Comune di San Sebastiano Curone, ha 1.81.20;
- detta tartufaia necessita di cure colturali e manutenzione dell’impianto che questo Ente non può garantire per mancanza di fondi;
- il partecipante alla gara si impegna ed obbliga, in caso di affidamento, a coltivare il terreno ivi radicato secondo le buone pratiche di tecnica agraria ed in modo tale da non danneggiare le tartufaie presenti, e precisamente:

- a) sfoltimento e ripulitura della vegetazione infestante posta a confine con la proprietà demaniale del Torrente Museglia e in particolare con interventi volti alla eliminazione per taglio o estirpazione di alberi e arbusti non tartufigeni o nei confronti di elementi competitivi con particolare riguardo al presenza di robinia invasiva. Particolare cura verrà quindi posta nell’eliminazione delle giovani piante di robinia di recente espansione nelle aree prossime alla strada rurale al confine sud dell’area, con il fine di limitarne la diffusione in quanto potenzialmente dannosa al mantenimento dell’ambiente ottimale per la produzione di tartufi.

L’eliminazione del nucleo invasivo di robinia, al cui posto è previsto l’impianto di nuove piante di tiglio, dovrà essere effettuato con modalità drastiche mediante estirpazione con mezzo meccanico e successiva lavorazione del suolo per eliminare la presenza di radici potenzialmente ricaccianti.

Il controllo di eventuali ricacci dovrà essere effettuato in tutti i successivi anni di riconoscimento anche al fine di assicurare il pieno sviluppo delle piante di tiglio messe a dimora;

- b) incremento del numero di piante produttrici di tartufo bianco in numero di 25 che, preso atto della nota difficoltà di ottenere processi di micorrizzazione indotti per via artificiale su piantine da vivaio, si ritiene più consono ottenere mediante la messa a dimora di astoni e/o ricacci basali di piante adulte esistenti di taglio ricavati da piante già sicuramente tartufigene presenti nelle alberate di maggiore età, sul terreno, oggi a prato, individuato nella parte più a sud del mappale 395. Nel corso del tempo è auspicabile e possibile una naturale micorrizzazione delle giovani piantine da parte del fungo ipogeo già presente nel suolo e nella rizosfera delle piante esistenti poste in adiacenza a quelle di nuovo impianto. L'intervento, sarà realizzato secondo **lo schema generale ed il posizionamento riportato nella figura esposta nella relazione a firma dell'Agronomo Delio Barbieri.**

La collocazione sopra riportata crea una distribuzione che integra quella attuale in grado di dare a maturità delle piante il giusto equilibrio tra luce ed ombra del suolo e nel contempo di salvaguardare l'area utilizzata durante le fiere e le manifestazioni come parcheggio.

Naturalmente questa ipotesi di collocazione è solo indicativa e non da ritenersi vincolante.

Contenimento delle erbe infestanti con ripetuti sfalci meccanici su tutta l'area oggetto di richiesta di rinnovo del riconoscimento.

Ripristino e manutenzione della tabellatura esistente con eventuale integrazione, se mancante;

- c) prescrizioni tecniche di cui all'Allegato F della D.G.R. 5-13189 dell'8 febbraio 2010. All'interno del piano colturale per il riconoscimento delle tartufaie controllate possono essere previste le seguenti operazioni di miglioramento:

- 1) drenaggio e governo delle acque superficiali al fine di evitare ristagni idrici o di innesco di fenomeni di erosione;
- 2) predisposizione di opere di contenimento e attuazione di opportune sistemazioni e lavorazioni del terreno, ammesse esclusivamente nelle aree di produzione, per contenere fenomeni di erosione superficiale su terreni declivi;
- 3) contenimento dello sviluppo della vegetazione, se infestante od eccessiva (erbacea, arbustiva e arborea) mediante periodici sfalci, decespugliamenti, potature e diradamenti con modalità funzionali alle diverse specie di tartufo;
- 4) il contenimento della vegetazione erbacea può essere realizzato consentendo il pascolo mediante tecniche razionali e carichi di animali ridotti. Al fine di evitare un'eccessiva compattazione del suolo nelle zone produttive non sono ammessi l'allestimento di punti d'acqua e di aree per la sosta, anche temporanea, degli animali;
- 5) lavorazioni periodiche del suolo, in prossimità delle piante produttive, utilizzando rippatori o erpici per contrastare fenomeni di eccessiva compattazione e infeltrimento;
- 6) periodici interventi di arieggiatura su cotici erbosi stabili per contrastarne l'infeltrimento e la compattazione;
- 7) eventuale messa a dimora di nuove piante tartufigene, finalizzata alla sostituzione di soggetti ormai deperenti o morti o al rinfoltimento di aree in luce, compatibilmente con le esigenze specifiche delle specie di tartufo e delle piante simbionti. L'inserimento di nuove piante non deve danneggiare in alcun modo la tartufaia naturale già presente;

Gli interventi di miglioramento dovranno essere eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi previsti dal piano colturale ovvero come prescritti dagli organi istruttori;

Vista la determinazione n. 1569 del 27/07/2026 della Direzione Ambiente Ittico Venatoria Tartufi e Polizia Locale della Provincia di Alessandria con la quale si è provveduto al rinnovo del riconoscimento della "Tartufaia Controllata", con riduzione in un'unica zona, all'interno della

proprietà comunale e censita al C.T. Foglio n. 5, mappali 395-402, su una superficie complessiva di ha 1.81.20, con validità di cinque anni dalla data della determinazione stessa e con cessazione di validità 27/07/2031;

Dato atto che nella suddetta determinazione il riconoscimento viene rilasciato secondo le seguenti prescrizioni, previste dalla Legge 752/85 e dalla Legge Regionale 16/08:

- perimetrazione dei terreni oggetto di riconoscimento della tartufaia controllata con tabelle di delimitazione poste ad almeno 2,5 metri di altezza dal suolo e ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e dalla precedente alla successiva; le tabelle dovranno riportare gli estremi della determinazione n. 1569 del 27/07/2026 della Direzione Ambiente Ittico Venatoria Tartufi e Polizia Locale della Provincia di Alessandria, la data di cessazione di validità della tartufaia e l'indicazione raccolta di tartufi riservata;
- esecuzione delle pratiche colturali necessarie per il miglioramento della tartufaia naturale come previsto dall'Allegato "F" alla D.G.R. n. 5 - 13189 dell'8 febbraio 2010;
- le piante tartufigene, se acquistate, dovranno provenire da produttori che ne certifichino la micorrizzazione;
- la determinazione n. 1569 del 27/07/2026 della Direzione Ambiente Ittico Venatoria Tartufi e Polizia Locale della Provincia di Alessandria di rinnovo riconoscimento tartufaia potrà essere oggetto di revoca, qualora venga accertato il mancato rispetto delle prescrizioni indicate e degli interventi di mantenimento e miglioramento previsti nella relazione tecnica;
- alla scadenza quinquennale della tartufaia controllata e/o a seguito di rinnovo, si dovrà provvedere alla sostituzione e/o aggiornamento delle tabelle e delle diciture previste dalla normativa vigente;

Ritenuto che:

- le tabelle dovranno di preferenza essere applicate su appositi sostegni, essendo in ogni caso vietata la loro affissione sugli alberi con chiodi od altri mezzi capaci di ledere i tessuti vegetativi;
- la messa a dimora delle nuove piante di tiglio dovrà essere effettuata entro i primi due anni al fine di poterne seguire la delicata fase di sviluppo iniziale fino al termine dei cinque anni di durata del riconoscimento di tartufaia controllata, periodo nel quale dovranno essere assicurate le cure colturali di allevamento e formazione delle giovani piante, con particolare riferimento alla difesa dei selvatici e all'irrigazione di soccorso nel periodo estivo;
- in caso di gestione dell'area in convenzione e/o affidamento da parte del Comune a soggetti privati o ad associazioni di tartufai, dovranno essere inseriti nella relativa concessione tutti gli impegni di intervento previsti ed assunti dal Comune così come indicati nella relazione tecnica trasmessa;
- i gestori della tartufaia dovranno tenere il cane custodito, se necessario al guinzaglio, senza lasciare che vaghi liberamente e senza controllo soprattutto in adiacenza alla S.P. e considerata la posizione particolare della tartufaia controllata, i ricercatori dovranno indossare il giubbotto retroriflettente ad alta visibilità;
- l'Amministrazione comunale potrà esercitare la revoca della concessione qualora venga accertato il mancato rispetto delle prescrizioni indicate e degli interventi di mantenimento e miglioramento previsti nel bando;

Verificata la possibilità di effettuare una procedura di evidenza pubblica finalizzata alla concessione d'uso di una tartufaia della superficie di ha 1.81.20 radicata su terreno distinto catastalmente al Foglio n. 5, mappali n. 395-402;

Ritenuto necessario procedere all'avvio della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1) Di attivare specifica procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della gestione tartufaia della superficie di ha 1.81.20 radicata su terreno distinto catastalmente al Foglio n. 5 mappali 395-402 del Comune di San Sebastiano Curone;
- 2) Di approvare l'avviso per l'acquisizione delle offerte finalizzate a quanto sopra, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di approvare il modello di richiesta/dichiarazione/offerta (Modello A), e il modello di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di ordine generale (Modello B), allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) Con separata ed unanime votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL):

X TECNICO: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Luca Cerri

X CONTABILE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Federica Callegaris

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Vincenzo Caprile

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca Cerri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D. Lgs. 267/200 s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 26/08/2026 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca Cerri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 267/2000 s.m.i.)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/07/2026

☒ Perché immediatamente eseguibile

☐ Perché decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca Cerri